

L.R. 27 dicembre 2016, n. 45⁽¹⁾.

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 27 dicembre 2016, n. 125.

Art. 1 *Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa.*

1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il triennio 2017-2019, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è approvato in euro 5.649.608.837,63 per l'anno 2017 e in euro 5.004.252.826,75 ed euro 4.957.939.317,44 rispettivamente per gli anni 2018 e 2019 (tabella A).

2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2017-2019 è approvato in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni del periodo considerato (tabella A - riga entrate per conto terzi).

3. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 2017.

4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio 2017-2019, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato in euro 5.649.608.837,63 per l'anno 2017 e in euro 5.004.252.826,75 ed euro 4.957.939.317,44 rispettivamente per gli anni 2018 e 2019 (tabella B).

5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2017-2019 è approvato in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni del periodo considerato (tabella B - riga uscite per conto terzi).

6. È autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.

7. Al fine di garantire la corretta gestione del bilancio 2017, è autorizzato l'aggiornamento dei valori dei residui attivi, passivi e di stanziamento presunti che risultano modificati dalla effettiva gestione del bilancio a tutto il 31 dicembre 2016, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 2 *Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa.*

1. È approvato in euro 11.294.006.131,83 lo stato di previsione di cassa delle tipologie dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2017, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A).

2. È approvato in euro 2.433.662.274,08 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2017, annesso alla presente legge (tabella A - riga entrate per conto terzi).

3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2017.

4. È approvato in euro 10.370.113.460,67 lo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa della Regione per l'anno finanziario 2017, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B).

5. È approvato in euro 2.364.345.840,44 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l'anno finanziario 2017, annesso alla presente legge (tabella B - riga uscite per conto terzi).

6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.

Art. 3 *Residui attivi e passivi presunti.*

1. È approvato in euro 4.956.878.033,74 il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al 1° gennaio 2017, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).

2. È approvato in euro 83.807.274,08 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2017, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).

3. È approvato in euro 4.176.526.179,61 il totale dei residui passivi presunti dei programmi al 1° gennaio 2017, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).

4. È approvato in euro 14.490.840,44 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2017, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 4 *Saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2016.*

1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, per come determinato dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato alla presente legge, è determinato in euro 1.760.153.717,62 ed è applicato al bilancio di previsione per le sole quote consentite dalla normativa vigente.

Art. 5 *Entrate derivanti dalla contrazione di mutui.*

1. Per come già autorizzato con l'[articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32](#), le entrate derivanti dalla contrazione di mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi per la Calabria 2014-2020, inerenti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono determinate per le annualità 2017/2019 in euro 40.426.824,99.

2. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 trovano copertura nello stanziamento dei Programmi U.50.01 e U.50.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei relativi bilanci.

Art. 6 *Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine.*

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine, è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato per l'esercizio finanziario 2017 in euro 8.500.000,00 e in euro 8.500.000,00 per gli anni 2018 e 2019.

2. Sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.

Art. 7 *Fondo di riserva per le spese impreviste.*

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'[art 48, comma 1, lettera b\) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), è iscritto nello stato di previsione della spesa del Programma U 20.01 ed è determinato per l'esercizio finanziario 2017 in euro 300.000,00.

Art. 8 *Fondo di riserva di cassa.*

2. Il fondo di riserva di cassa, è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato per l'esercizio finanziario 2017 in euro 700.000.000,00.

Art. 9 *Quadro generale riassuntivo.*

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione, annesso alla presente legge, ai sensi dell'[articolo 11 del decreto legislativo n. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 *Classificazione dell'entrata e della spesa.*

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'[articolo 15 del decreto legislativo n. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni. I Titoli e le Tipologie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).

2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli [articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni. Le Missioni e i Programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).

Art. 11 *Autorizzazione alle variazioni al bilancio.*

1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad apportare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, ai sensi dall'[articolo 3, comma 4](#), e dell'[articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'[articolo 48](#) e dell'[articolo 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni, le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale da effettuarsi con

provvedimento del dirigente generale del Dipartimento Bilancio sono le seguenti:

a) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e triennale;

b) con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, le variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti;

c) le variazioni di bilancio riguardanti la reiscrizione di somme vincolate relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti;

d) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

g) i prelievi dai fondi di riserva e dagli accantonamenti, ad esclusione del fondo di riserva per le spese impreviste.

3. Gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali sono autorizzati ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti ai precedenti commi, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti.

Art. 12 *Allegati del bilancio.*

1. Sono approvati gli allegati al bilancio di previsione 2017-2019, per come previsti dall'[articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.